

**COMUNE
DI
CASTAGNOLE MONFERRATO**

**REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

INDICE

- Articolo 1 – Conferma ed istituzione del mercato di Castagnole Monferrato
- Articolo 2 – Tipologie di mercato
- Articolo 3 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
- Articolo 4 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli
- Articolo 5 – Posteggi per produttori ed allevatori
- Articolo 6 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A)
- Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B)
- Articolo 10 – Registro per le autorizzazioni
- Articolo 11 – Aree di mercato e zone di vendita
- Articolo 12 – Disciplina generale dei mercati
- Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 16 – Fiera Mercato
- Articolo 17 – Concessione de posteggi e norme relative
- Articolo 18 - Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 19– Vendita senza autorizzazione
- Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione
- Articolo 21 – Orario di mercato
- Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 24 – Concessione del posteggio
- Articolo 25 – Subingresso nel posteggio
- Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
- Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati
- Articolo 29 – Modalità di registrazione
- Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
- Articolo 32 – Obblighi dei venditori
- Articolo 33 – Collocamento delle derrate
- Articolo 34 – Divieti di vendita
- Articolo 35 – Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 36 – Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 37 – Utilizzazione dell'energia elettrica
- Articolo 38 – Furti e incendi
- Articolo 39 – Preposti alla vigilanza
- Articolo 40 – Norme finali
- Articolo 41 – Tasse e tributi comunali
- Articolo 42 – Sanzioni
- Articolo 43 – Pubblicità del regolamento
- Articolo 44 – Entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 1 - Conferma di istituzione del mercato di Castagnole Monferrato.

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____ ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e della L. R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11.
2. Tale atto sostituisce il regolamento del mercato su aree pubbliche delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 12/10/1987 relativa all'istituzione del mercato su area pubblica del Comune di Castagnole Monferrato .

Articolo 2 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
2. Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche;
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee (es.: fiera dell'antiquariato, mercatino di natale e fiera del tartufo);
3. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegato I = Piazza Statuto per mercato settimanale – Allegato II = Piazza Statuto e Parco Rimembranza per aree per l'esercizio a sosta prolungata su aree pubbliche – Allegato III = Piazza Statuto e Parco Rimembranza Via Al Castello Via Vittorio Emanuele e altre vie individuate con provvedimenti specifici per aree per fiere e mercatini).
4. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per ragioni di opportunità o per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 3 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree in cui sia stato stabilito un divieto di sosta a norma del Nuovo Codice della Strada;
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 4 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63 , vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

Art. 5 - Posteggi per produttori/allevatori.

1. Nella planimetria del mercato, alcuni posteggi saranno riservati ai produttori di cui alla legge 59/63.

2. L'assegnazione avviene previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto, a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio che ha validità decennale rinnovabile a domanda.

4. I produttori/allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Funzionario Incaricato dal Sindaco o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal presente regolamento.

2. Il Funzionario Incaricato o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Funzionario Incaricato o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul B.U.R. della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso, sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 8 Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni di TIPO A.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di tipo A sono stabilite in dipendenza dalla tipologia del mercato cui il regolamento si riferisce, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni contenute al Capo II della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32-2642 "Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica".

Articolo 9 Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni di TIPO B.

Con riferimento delle disposizioni contenute al Capo III della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32-2642 “Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica” e come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, le modalità di rilascio delle autorizzazioni di tipo B consentono all’operatore l’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito territoriale nazionale: l’esercizio dell’attività nell’ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l’esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un’apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l’indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell’autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all’operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.

Articolo 11 – Area di mercato e zone di vendita

1. L’area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano:

- l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio al commercio su aree pubbliche
- la superficie del posteggio, nonché il numero progressivo, l’esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati ai produttori/allevatori ed agricoltori .

2. Nell’area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso

Articolo 12 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA STATUTO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDÌ	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8.00/13.00 dal 1/04 al 30/09 e 8.30/13.00 dal 1/10 al 31/03	
AREA VENDITA:	mq. 624	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Polli-conigli</i>	1	22.50
<i>Pesce</i>	0	0
<i>Ortofrutta</i>	1	45.90
<i>Salumi-formaggi</i>	1	24.94
<i>Acciughe</i>	0	0
<i>Dolciumi</i>	0	0
Da assegnare		0
<i>Produttori</i>	1	24,00
Totale Alimentari	3	117,34
Totale Extra Alim	5	174,90
Da assegnare	0	0
TOTALE	9	292,24

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato I).

AREA N. 1

ELENCO POSTEGGI – ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	ALIMENTARE	SALUMI E FORMAGGI	24,94
2	NON ALIMENTARE	DETERSIVO	34,40
3	NON ALIMENTARE	PRODOTTI TESSILI	23,00
4	ALIMENTARE	POLLI	22,50
5	ALIMENTARE	ORTO-FRUTTA	45,90
6	NON ALIMENTARE	ABBIGLIAMENTO	49,50
7	NON ALIMENTARE	CASALINGHI	36,00

8	ALIMENTARE	PRODUTTORE	24.00
9	NON ALIMENTARE	ABBIGLIAMENTO	32.00

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SOSTA PROLUNGATA DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	PIAZZA STATUTO O PARCO DELLA RIMEMBRANZA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	INFRASETTIMANALE ESCLUSO IL MARTEDÌ	
PERIODO:	GIORNALIERO	
ORARIO:	8.00/18.00	
AREA VENDITA:	mq. 60,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero	Superficie vendita
Totale Alimentari	1	20,00
Totale Extra Alimentari	1	40,00
TOTALE	2	60,00

2. Le dimensioni del posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato II).

AREA N. 2

ELENCO POSTEGGI – ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	Non alimentare	Varie	4 X10 = 40 mq
2	Alimentari	Alimentari	5 X 4 = 20 mq

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente normativa, per quanto applicabili.

6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 16 - Fiera mercato

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 28, comma 15 del D.lgs 31.3.1998, n. 114, alcune fiere mercato.

Lo spazio fieristico viene individuato lungo le seguenti Vie: Al Castello, Vittorio Emanuele, Piazza Statuto, Parco della Rimembranza. I posti disponibili sull'area individuata nella planimetria allegata sono in numero di 30 fino ad un massimo di 50 a seconda della dimensione dei banchi , di cui alcuni riservati ai produttori di cui alla legge 59/63.

2. La data di svolgimento delle fiere viene individuata: in occasione della Fiera del tartufo e Vendemmia del Nonno nella "seconda domenica di ottobre in base al calendario della Camera di Commercio di Asti", per il Mercatino di Natale nella data del "8 dicembre" e per la Fiera dell'Antiquariato, nel mese di "settembre". Altre fiere – mercato, diverse da quelle sopra elencate, potranno svolgersi nelle stesse zone ed istituite con provvedimento specifico della Giunta Comunale.

3. L'orario massimo di esposizione e vendita viene stabilito con provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs 114/98 e viene comunque indicato fra le ore 8.00 e le ore 20.00.

4. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi potrà iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita dovranno essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita, il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti prodotti.

Articolo 17 - Concessione dei posteggi e norme relative.

1. Gli interessati ad ottenere posteggi nella fiera, devono presentare 60 giorni prima dello svolgimento, domanda in bollo indirizzata al Sindaco, nella quale devono indicare:

- a) generalità complete di indirizzo di residenza;
- b) estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- c) il settore merceologico esercitato con la precisazione dei prodotti posti in vendita
- d) la superficie di vendita richiesta;
- e) numero di presenze precedenti sulla stessa fiera;
- f) eventuali titoli di priorità per l'assegnazione;

Per la prima edizione dell'anno 2004, non si terrà conto di quanto stabilito al precedente comma punto e).

2. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato al solo giorno di fiera.

La relativa graduatoria, formata a cura del competente ufficio comunale, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera.

Per il primo anno la graduatoria sarà formata in base alla data di presentazione della domanda ed i posti assegnati di conseguenza.

3. I primi esclusi saranno inseriti nella graduatoria da valere per la sostituzione di eventuali assegnatari assenti; la graduatoria avrà valore e sarà aggiornata per le manifestazioni successive; Considerata la peculiarità della manifestazione la graduatoria risultante sarà esclusiva per la fiera stessa e non avrà alcuna influenza su altre manifestazioni o sul mercato settimanale;

I punteggi verranno così assegnati:

Punti 10 per ogni partecipazione effettiva;

Punti 05 per ogni istanza non accolta per esaurimento di posteggi disponibili;

A nessun operatore potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente.

4. E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione; in tal caso di cessione anche parziale del posteggio ad altro operatore, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altro. Per ogni fiera, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, gli importi dovuti, il posto assegnato.

In altra sezione saranno riportati, ai fini della graduatoria, gli operatori esclusi per carenza di posteggi disponibili.

5. L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per la vendita perde il diritto al medesimo. Il posteggio viene quindi assegnato al primo operatore collocato nella graduatoria di cui ai precedenti commi.

6 E' consentito l'ingresso nell'area della fiera dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché le dimensioni dell'automezzo rientrino nell'ambito dello spazio assegnato.

Sono applicati alle attività di vendita le norme di cui agli artt. 1 , 10, 32,23,24,e 33 in quanto compatibili.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi in generale

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.

2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

Articolo 21 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato settimanale è così articolato:
 - ore 8.30 alle ore 13.00 nel periodo dell'ora legale (1° ottobre – 31 marzo);
 - ore 8.00 alle ore 13.00 nel periodo dell'ora solare (1° aprile – 30 settembre).
2. L'accesso ai posteggi non può essere effettuato prima delle ore 7.00; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore 14.00.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo.
4. Non è consentito per gli spuntisti di installarsi prima delle ore 8.30 e non è concesso a nessun ambulante di lasciare il posto prima delle ore 12.00 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel quale ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. E' vietato occupare spazi al di fuori di quelli assegnati per il mercato.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 30.09 e dalle ore 8.30 alle ore 13.00 del 31.03 come da ordinanza sindacale n. 33 del 1997, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posteggi non occupati sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria o ruolino di spunta, alle ore 8.30.
3. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

4. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
5. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
6. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
7. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Il commerciante che pur avendo la possibilità di piazzarsi non si piazza non avrà diritto alla presa della presenza, differente invece il caso che tutti i posteggi siano esauriti per l'insediamento e vi siano ancora sorteggianti in questo caso la presenza verrà conteggiata. Salvo che per particolari motivi di carattere igienico sanitario, il contenuto merceologico dell'autorizzazione è ininfluenza ai fini dell'assegnazione dei posteggi di che trattasi.
10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
14. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.
- Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 39 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi, senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 39 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 28.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

4. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata usufruizione.
5. La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 32 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere ed asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 33 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1.00.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo.

Articolo 34 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 35 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 36 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 37 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 38 – Furti, danneggiamenti e incendi.

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 39 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Servizio di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 40 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 02 aprile 2001 n° 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 41 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dalle vigenti norme.

2. I versamenti verranno richiesti tramite riversale di cassa e dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione.

3. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 42 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito come segue:

- a) Chiunque lascia il posto assegnato al mercato con spazzatura non messa dentro gli appositi sacchi chiusi ermeticamente soggiace a una pena pecuniaria da Euro 103 a Euro 619.
- b) Chiunque eccede dagli spazi assegnati con il banco, le tende e assimilabile soggiace a una sanzione pecuniaria da Euro 51 a Euro 309.
- c) Chiunque con grida o clamori o a mezzi sonori annunci il prezzo della merce o la merce stessa è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 30 a Euro 185.
- d) Chiunque vende qualsiasi oggetto per estrazione a sorte è punito con la sanzione da Euro 258 a Euro 1549.
- e) Chiunque abusivamente occupa un spazio non assegnatoli se in possesso di licenza soggiace ad una sanzione pecuniaria da Euro 258 a Euro 1549 se non in possesso di licenza segue la normativa nazionale.
- f) Chiunque in possesso di licenza smonta dopo l'ora stabilita delle 14,00 soggiace a una pena pecuniaria da Euro 64 a Euro 516 .
- g) Chiunque senza giustificato motivo abbandona l'area prima delle 12 soggiace alla pena pecuniaria da Euro 77 a Euro 516.
- h) Chiunque avendo partecipato alla spunta ed avendo ottenuto un posto non si piazza o va via prima del tempo stabilito senza giustificato motivo, soggiace ad una sanzione pecuniaria da Euro 103 ad Euro 619.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 43 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 44 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.

Allegati:

- A) Planimetria delle aree destinate al mercato.**
- B) Delimitazione dell'area di mercato.**
- C) Planimetria delle aree destinate alla fiera-mercato.**